

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA - I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

5.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 13 GIUGNO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINACCI

#### INDICE

	Pag.
<b>Comunicazioni del Presidente</b> . . . . .	23
<b>Esame di una petizione]</b> . . . . .	24
<b>Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio</b> . . . . .	24
<b>Disegno di legge (Rinvio):</b>	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 146, contenente norme per l'iscrizione negli albi forensi dei laureati « ad honorem » in giurisprudenza. . . . .	24
<b>Disegni di legge (Discussione ed approvazione):</b>	
Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza sul personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia . . . . .	24
Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione . . . . .	24

#### Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE comunica alla Commissione, per mandato ricevutone da Sua Eccellenza il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il seguente telegramma pervenuto a quest'ultimo da parte del Duce:

« Con mie circolari 27 gennaio 1939-XVII, n. 3653, e 2 aprile 1937-XV, n. 996, feci assoluto obbligo tutte Amministrazioni evitare che nei decreti-legge fossero inserite deleghe emanare norme esecuzione deroga legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e si disciplinassero materie pertinenti potere esecutivo con effetto rendere inefficaci cautele stabilite articolo 1 stessa legge n. 100, e modificare naturale competenza su materie medesime per attribuirle senza alcuna legittima ragione al potere legislativo. Disposi inoltre con anzidetta circolare 1937-XV che Corte conti non desse corso quei provvedimenti che presentassero indicate irregolarità e mi riferisse in casi maggior rilievo. In tal modo lamentati inconvenienti poterono essere del tutto eliminati. Oggi con legge istitutiva Camera Fasci e Corporazioni forma decreto-legge è stata limitata a pochi specialissimi casi; in altri si provvede forma normale legge da approvarsi Assemblee plenarie legislative o competenti Commissioni. Poichè intendo che anche con nuovo sistema inconvenienti predetti, di cui quello relativo deleghe si è già verificato, non abbiano a riprodursi ho impartito tal fine precise disposizioni tutti Ministri e per ipotesi eventuali erronee interpre-

#### La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri Nazionali Bacci e De Marsico.

Constata che la Commissione è in numero legale.

SALERNO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tazioni, vi segnalo importante argomento affinché sia richiamata attenzione singole Commissioni su necessità non approvare disposizioni che violino norme legge costituzionali modificabili soltanto previo parere Gran Consiglio Fascismo. — MUSSOLINI. »

Comunica pure una circolare del Presidente della Camera, il quale avverte i camerati componenti le Commissioni legislative che gli emendamenti ai disegni di legge posti all'ordine del giorno dovranno essere redatti per iscritto e pervenire al Presidente della Commissione competente e alla Segreteria generale della Camera almeno 24 ore prima del giorno fissato per la discussione.

**Esame di una petizione.**

PRESIDENTE, *Relatore*, dà comunicazione della petizione presentata dal dottore Giorgio Giampaoli il quale chiede che le agevolazioni concesse dalla legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ai feriti in guerra e per la Causa Fascista, siano estese ai feriti in servizio militare e per causa di servizio.

Esprime il parere che la petizione, investendo una questione di ordine generale attinente alla competenza non solo del Ministero della giustizia, ma anche di altri dicasteri, possa essere trasmessa alla Presidenza del Consiglio.

(*La Commissione approva*).

**Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE, *Relatore*, dà lettura di una nota del Procuratore del Re di Firenze con la quale si chiede l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il Consigliere nazionale Venerosi Pesciolini Vincenzo per omicidio colposo. (Documento V, N. 1). Poichè si tratta di un procedimento penale che non ha alcun riflesso di natura politica, propone di concedere la chiesta autorizzazione.

Mette a partito tale proposta.

(*È approvata*).

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 146, contenente norme per l'iscrizione negli albi forensi dei laureati « ad honorem » in giurisprudenza. (241)**

PRESIDENTE comunica che la discussione di questo disegno di legge viene rinviata a richiesta del Ministro proponente.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza sul personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia. (246)**

MADIA, *Relatore*, rileva che si tratta di un provvedimento inteso a meglio disciplinare il servizio di vigilanza sul personale subalterno addetto all'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia, in relazione soprattutto alle funzioni di rappresentanza svolte dal Ministero stesso. A tal fine viene istituito un posto di assistente per la vigilanza nel grado X del Gruppo C.

Per evitare onere al bilancio dello Stato, viene contemporaneamente soppresso un posto di pari grado nel ruolo degli aiutanti di cancelleria e segreteria che possono essere addetti al Ministero.

Poichè il provvedimento è conforme a quanto è stato già praticato da altre Amministrazioni centrali, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione. (247)**

CRISTINI, *Relatore*, informa che il provvedimento mira ad equiparare il trattamento economico degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione, a quello di cui hanno beneficiato gli impiegati dello Stato in base alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Con l'articolo 1 viene soppressa la riduzione del cinque per cento sui proventi, già applicata con precedenti disposizioni; con gli articoli 2 e 3 si aumentano rispettivamente dell'8 per cento le indennità supplementari e del 6 per cento gli attuali limiti per l'applicazione delle soprattasse del 50 e del 70 per cento. L'articolo 4 stabilisce un aumento dell'8 per cento sugli assegni ai commessi degli ufficiali giudiziari, mentre l'articolo 5 porta da lire 6,000 annue a lire 7,128 il limite massimo della detrazione per le spese dei commessi.

Trattandosi di un provvedimento di equità ritiene che il disegno di legge debba essere approvato.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

FERME vorrebbe che i benefici disposti dal disegno di legge fossero estesi, oltre che ai commessi autorizzati, anche a tutti gli altri dipendenti degli ufficiali giudiziari, come dattilografi, copisti e simili collaboratori.

Propone quindi che al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole: « commessi autorizzati » siano aggiunte le altre: « ed altri dipendenti ». Così pure al secondo comma, alle parole: « da parte dei commessi », propone di sostituire le altre: « da parte degli aventi diritto ».

FODALE è contrario all'emendamento perchè i dipendenti dagli ufficiali giudiziari che non hanno patente sono tutelati, nei loro rapporti di lavoro, dalla competente organizzazione sindacale dei lavoratori del commercio, mentre il disegno di legge contempla soltanto coloro che sono sottratti all'inquadramento sindacale.

MAGGI osserva che deve essere fatta una distinzione precisa tra le funzioni degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi e quelle degli altri dipendenti. Le mansioni di questi ultimi non hanno a che vedere con quelle attinenti all'ordinamento giudiziario e il disegno di legge attuale riguarda soltanto coloro che hanno funzioni di carattere pubblico.

PRESIDENTE rileva anzitutto che sarebbe stata necessaria una intesa con il Ministero competente e che, ad ogni modo, i dipendenti dei quali si discute possono essere tutelati nei loro interessi dalla competente Confederazione dei lavoratori.

FERME obietta che non essendo gli ufficiali giudiziari inquadrati sindacalmente, la tutela sindacale dei loro dipendenti riesce praticamente impossibile. La sua proposta non vuole essere che una logica conseguenza di quanto si è disposto per le altre categorie.

CRISTINI, *Relatore*, concorda nel concetto che anche per i lavoratori di cui si preoccupa il camerata Ferme sia adottato un provvedimento di equità; ma questo va fatto in sede competente e non in occasione dell'attuale disegno di legge che riguarda solo coloro che disimpegnano funzioni di carattere pubblico. Ritiene pertanto che il disegno di legge debba essere approvato nel testo ministeriale.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.  
(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge.  
(*Vedi Allegato*).

**La riunione termina alle 10,30.**



**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI.**

**Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza sul personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia. (246)**

ARTICOLO UNICO.

Nell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia è istituito il posto di assistente per la vigilanza (Grado X - Gruppo C).

Nel ruolo organico degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Gruppo C), di cui alla tabella C annessa al Regio decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1281, convertito in legge con la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 522, è soppresso un posto di aiutante di seconda classe (Grado X).

Il numero degli aiutanti di cancelleria che ai termini dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1281, convertito in legge con la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 522, possono essere addetti al Ministero di grazia e giustizia è ridotto da 103 a 102.

L'impiegato che in dipendenza della riduzione di cui al secondo comma venga a trovarsi in eccedenza ai posti del proprio ruolo e grado è conservato in soprannumero, salvo riassorbimento con la prima vacanza che si verificherà dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La nomina al posto di assistente per la vigilanza è conferita a scelta del Ministro fra il personale statale che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio unanime del Consiglio di Amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

**Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione. (247)**

ART. 1.

Sono abrogati:

1<sup>o</sup>) il Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780, concernente riduzione degli

emolumenti spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri di conciliazione, convertito in legge con la legge 30 marzo 1931, n. 379;

2<sup>o</sup>) l'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, recante provvedimenti a favore dei detti ufficiali ed uscieri, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2409.

ART. 2.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, già modificato prima con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 1937, n. 1182, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2383, e poi con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2409, è sostituito il seguente:

« Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, esclusi le indennità di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 900, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassazione erariale del 10 per cento istituita con l'articolo 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, quelli delle preture e dei tribunali lire 7.560 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione lire 7.820, è dovuta un'indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari è aumentata, per quelli addetti alle preture ed ai tribunali, a lire 7.820 dopo il primo quadriennio di servizio, a lire 8.340 dopo il secondo, a lire 8.860 dopo il terzo, a lire 9.380 dopo il quarto e a lire 9.900 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a lire 8.340 dopo il primo quadriennio, a lire 8.860 dopo il secondo, a lire 9.380 dopo il terzo, a lire 9.900 dopo il quarto e a lire 10.410 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate sono assorbiti tutte le riduzioni e gli aumenti dei minimi garantiti, disposti dal 1930 in poi ».

ART. 3.

Al primo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, già modificato prima con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1182, e poi con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, è sostituito il seguente:

« Quando l'ammontare dei proventi di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, esclusi le indennità di trasferta, i diritti fissi per le notificazioni col mezzo della posta e i diritti di accesso, superi la somma di lire 32.640 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non le lire 52.200, ed il 70 per cento della parte eccedente le lire 52.200 ».

Il primo comma dell'articolo 4 della medesima legge 22 dicembre 1932, n. 1675, già modificato prima con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1182, e poi con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, è sostituito dal seguente:

« Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'Ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei

proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di lire 2.720, ma non le lire 4.350, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le lire 4.350 ».

ART. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali giudiziari sono obbligati ad aumentare in ragione dell'8 per cento gli assegni corrisposti attualmente ai loro commessi autorizzati.

Nel caso di inosservanza della presente disposizione l'ufficiale giudiziario è punito in via disciplinare, salva sempre l'azione civile da parte dei commessi.

ART. 5.

Il limite massimo della detrazione delle spese per i commessi, stabilito con il secondo capoverso dell'articolo 4 del Regio decreto 8 giugno 1933, n. 621, in lire 6.000 annue per ciascun commesso, è elevato a lire 7.128 in corrispondenza degli aumenti conceduti ai commessi con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, e con l'articolo 4 della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.